



**Istituto di Istruzione Superiore
"LICEO BOCCHI-GALILEI"**

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate
Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296
Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF. UF90B7
e-mail: rois00100e@istruzione.it rois00100e@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per palestra scolastica, ciascuna delle strutture utilizzate per l'attività motoria dalle classi dell'Istituto e gestite dall'Ente proprietario;
- Per concessione in uso e assegnazione, il provvedimento mediante il quale la Provincia autorizza l'utilizzo di una palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 2 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 89 del D.Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996, del D.P.R. 567 del 1996, della legge della Regione Veneto n. 11 del 13/04/2001, dell'art. 90 comma 26 della legge 289/2002, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con deliberazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 19/5776 del 04/02/2009.

2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione in uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa, con particolare attenzione alle esigenze del territorio.

3. La scuola riconosce il diritto al gioco, alla pratica sportiva e al tempo libero per tutti. Riconosce altresì la funzione sociale dello sport per la cittadinanza e il valore educativo dello stesso nello sviluppo dell'individuo e della comunità. Con particolare rilievo tutela e promuove lo sport per i minori, riconoscendolo quale mezzo indispensabile per un corretto sviluppo cognitivo, psichico e affettivo, nonché fisico- motorio. Lo sport è strumento educativo imprescindibile, favorisce la socializzazione e l'inclusione sociale, il raggiungimento della maturità individuale e collettiva. La scuola riconosce i principi espressi nella Carta Internazionale per l'educazione fisica e lo sport e i valori espressi nel Libro bianco sullo sport.

Art. 3 ATTIVITA' AMMESSE

1. Il nulla osta per l'uso delle palestre scolastiche è concesso dalla Direzione Scolastica esclusivamente per scopi sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività motoria e di avviamento e promozione dello sport;
- attività a favore dell'integrazione e partecipazione dei diversamente abili;
- tornei amatoriali;
- campionati ed attività federali;
- preparazione atletica;
- attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 6.

2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico salvo nelle palestre provviste di luoghi destinati a tal fine (gradinate), nel rispetto della normativa vigente e tenendo comunque conto della capienza massima dell'edificio.

3. È vietato svolgere, all'interno delle palestre, attività con fini di lucro, nonché esporre qualsiasi pubblicità commerciale senza specifica e motivata autorizzazione.

Art. 4 COMPETENZE

Sono competenti in materia di palestre provinciali i seguenti soggetti:

- Amministrazione Provinciale (Area LL.PP. e territorio)
- Direzione scolastica

Art. 5 UTENZA E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA

1. L'assegnazione degli spazi e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dall'Ente proprietario;

2. Le palestre sono concesse in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva per lo svolgimento delle attività ammesse di cui all'art. 3. La concessione è subordinata alle necessità della scuola;

3. Il nulla osta da diritto ad esercitare solo l'attività indicata nell'apposito modulo di richiesta e l'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati;

4. L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce, per l'uscita dallo stabile e per le operazioni di riordino e pulizia dei locali.

Art. 6 CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di richiesta.

2. La Direzione Scolastica è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte del concessionario. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria alla scuola, esentando l'Ente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione. Consegna inoltre una copia degli estremi delle polizze infortuni, di responsabilità civile verso terzi, per danni al fabbricato e alle attrezzature.

3. Il concessionario dovrà segnalare alla scuola eventuali anomalie riscontrate all'inizio dell'attività sportiva e comunicare tempestivamente possibili rischi interferenziali. In caso di inadempienza, la Società stessa sarà ritenuta responsabile dell'eventuale danno conseguente all'omessa segnalazione. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno imputabili al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto utilizzo degli impianti. Il concessionario si impegna inoltre a restituire le dotazioni nello stesso stato in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

4. La pulizia delle palestre, degli spogliatoi e dei servizi, dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo del responsabile.

5. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli spazi appositi.

6. Il concessionario dovrà prendere visione dei Piani di Emergenza predisposti dalla scuola.

7. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

- accedere senza le apposite calzature (scarpe con suola in gomma, pulite);
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura, ovvero che comportino una riduzione dello spazio disponibile;
- lasciare materiale d'ingombro;
- spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
- permettere l'accesso a persone estranee al gruppo autorizzato;
- utilizzare spazi non destinati al pubblico da parte di genitori, spettatori o accompagnatori;
- subconcedere parzialmente o totalmente lo spazio avuto in uso a terzi non autorizzati;
- praticare attività difformi da quanto dichiarato al momento della richiesta;
- fumare.

8. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca immediata della concessione da parte della scuola, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta.

9. I funzionari della scuola hanno diritto al libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

Art. 7 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL NULLA OSTA

1. L'istanza, firmata dal rappresentante legale delle società, deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.

2. Il Dirigente Scolastico, dopo aver concesso il nulla osta della scuola, trasmetterà agli uffici competenti l'istanza per la formalizzazione della concessione. In caso di mancata risposta, entro il termine di 15 giorni, il nulla osta si intende concesso.

3. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.

4. La Provincia e la Scuola hanno facoltà, in ogni momento, di revocare o sospendere la concessione per ragioni di pubblico interesse previo preavviso di 15 gg, qualora le condizioni lo permettano, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

5. La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente, della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;

- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e dell'attività che si intende svolgere;

- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;

- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;